

Legge No 433 del 10 Giugno 2003 a emendante la Legge sull'estradizione di criminali e la Legge sull'estradizione di criminale da Finlandia, Islanda Norvegia e Svezia (trasposizione del consiglio della Decisione Quadro sul mandato d'arresto europeo, ecc.)

[promulgazione]

Sezione 1

I seguenti emendamenti saranno introdotti nella Legge sull'estradizione dei criminali, come promulgato dall'Ordine No 110 del 18 Febbraio 1998 e emendato dalla Sezione 4 della Legge No 280 del 25 Aprile 2001 e dalla Sezione 5 della legge No 378 del 6 Giugno 2002:

1. sezione 1(2) riporta quanto segue:
“(2) Ad ogni modo, la Legge non verrà applicata alle estradizioni dalla Danimarca verso la Finlandia e la Svezia fin quando le speciali norme sull'estradizione fra stati nordici sono di scopi più ampi alle regole contenute in questa legge.”
2. il titolo del Capitolo 2 riporta quanto segue:
“*Condizioni per l'estradizione per stati al di fuori dell'Unione europea.*”
3. sezione 2 riporta quanto segue:

“2. (1) il Ministro della Giustizia, agendo in virtù di un accordo con uno stato al di fuori dell’Unione europea, può decidere che un individuo di nazionalità danese possa essere estradato per un procedimento in quello stato,

(1) se la persona in questione ha risieduto nei due anni precedenti al fatto criminale nello stato richiedente la sua estradizione e l’atto che costituisce l’offesa per cui l’extradizione è considerato punibile secondo la legge Danese con un periodo di detenzione di almeno un anno.

(2) Se l’atto è punibile secondo la legge Danese con un periodo di detenzione non superiore a quattro anni.

(3) se, in relazione ad uno stato al di fuori dell’Unione Europea, uno degli accordi specificati nel paragrafo 1 non viene applicato, il ministero della Giustizia può adottare una decisione sull’extradizione di un Danese per un procedimento se le condizioni nel paragrafo 1 sono diversamente conosciute e questo è indicato da motivi di una speciali ragioni legge – applicazione.”

4. sezione 2 riporta quanto segue:

2a uno straniero può essere estradato per procedimento ed esecuzione di un giudizio in uno stato al di fuori dell’Unione europea se l’atto è punibile secondo la legge Danese con un periodo di detenzione di almeno un anno. Se l’atto è punibile secondo la legge danese per un periodo più breve, la persona può senza dubbio essere estradata se viene concluso un accordo per tale effetto con lo stato in questione.

5. il seguente paragrafo verrà introdotto nelle Sezione 6 paragrafo 2:
(2) in più, la persona non dovrà essere estradata se c'è pericolo che, dopo l'estradizione, soffra torture o altri trattamenti e punizioni disumane e degradanti.

6. sezione 8 riporta quanto segue:

8 una persona non verrà estradata se è stata giudicata, assolta o perdonata per gli atti criminali in questione in Danimarca. Se le accuse contro la persona sono state respinte, questa può solo essere estradata se le condizioni riportate nella Legge sull'amministrazione della giustizia per la revisione della decisione di respingere le accuse è accolta. Se le accuse contro la persona sono state emesse e le condizioni per la revisione della decisione per emettere accuse non sono state accolte, l'estradizione può essere rifiutata.

7. Sezione 9(2) sarà abrogata

8. nella Sezione 10 inciso 1(a) "vedi, comunque, Sezione 10°" verrà cancellata.

9. Sezione 10° sarà abrogata e rimpiazzata dai seguenti provvedimenti:

Capitolo 2 a

Condizioni per l'estradizione per Stati Membri dell'Unione Europea

10a. (1) L'estradizione di persone per procedimento o esecuzione di un giudizio in uno Stato Membro dell'Unione Europea per un reato per cui secondo la legge dello Stato Membro è stata richiesta l'estradizione è perseguibile con la prigione o un ordine detentivo per un periodo di almeno tre anni può essere effettuato sulla base di un mandato d'arresto europeo sebbene un atto corrispondente non sia punibile dalla legge danese. Nel caso delle seguenti azioni:

- (1) partecipazione ad un'organizzazione criminale,
- (2) terrorismo,
- (3) tratta di esseri umani,
- (4) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- (5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- (6) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- (7) corruzione,
- (8) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle comunità europee ai sensi della convenzione del 26 Luglio 1995 relativa la tutela degli interessi finanziari delle comunità europee,
- (9) riciclaggio di proventi di reato,
- (10) falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- (11) criminalità informatica,

- (12) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- (13) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- (14) omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- (15) traffico illecito di organi e tessuti umani,
- (16) rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- (17) razzismo e xenofobia,
- (18) furti organizzati o con l'uso di armi,
- (19) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- (20) truffa,
- (21) racket e estorsioni,
- (22) contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- (23) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- (24) falsificazione di mezzi di pagamento
- (25) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- (26) traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- (27) traffico di veicoli rubati,
- (28) stupro,
- (29) incendio volontario,
- (30) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- (31) dirottamento di aereo/nave,

(32) sabotaggio.

- (2) gli individui possono essere estradati per un procedimento in uno Stato membro dell'Unione europea per atti che non sono coperti dal paragrafo 1 sotto il mandato d'arresto europeo se il reato nello Stato membro rende la persona passibile di un periodo di detenzione di almeno un anno e l'azione corrispondente è perseguibile dalla legge danese.
- (3) Individui possono essere estradati per l'esecuzione di un giudizio in uno Stato membro nell'Unione Europea per atti che non sono coperti dalla Sezione 1 secondo il mandato d'arresto europeo se il giudizio ha condannato la persona ad un ordine di detenzione non inferiore a quattro mesi e l'azione corrispondente è perseguibile dalla legge danese.
- (4) Una persona può essere estradata per procedimento o esecuzione di un giudizio per un numero di reati sebbene le condizioni nei paragrafi 1 – 3 sono accolti nel caso di uno solo dei reati.

10b. (1) quando un Danese o una persona residente in maniera permanente in Danimarca viene estradata per un procedimento può essere creata una condizione di estradizione per cui quella persona

sarà trasferita in Danimarca per essere sottoposta a qualsiasi sentenza di reclusione o altro periodo detentivo.

- (2) una richiesta di estradizione per un Danese o una persona residente in maniera permanente in Danimarca per l'esecuzione di una sentenza può essere rifiutato se la pena può altresì essere scontata in Danimarca.

10c. una persona non può essere estradata se, al momento del crimine, era al di sotto dell'età per la responsabilità penale (vedi Sezione 15 del Codice Penale).

10d. (1) un individuo non verrà estradato se, in Danimarca o in altro Stato membro dell'Unione europea che richiede l'extradizione, è stato giudicato o assolto per lo stesso reato. I provvedimenti di cui sopra saranno inoltre applicati se una persona la cui estradizione è in atto ha chiesto la grazia in Danimarca per la sua azione. Inoltre, la richiesta per l'extradizione se la persona per cui è in corso l'extradizione è stato giudicato o assolto per il fatto in un paese al di fuori dell'Unione Europea. Sebbene la persona sia stata giudicata per lo stesso atto criminale in uno stato diverso da quello richiedente l'extradizione, questa può essere rifiutata secondo la prima e terza sentenza se il giudizio è stato eseguito, è nel corso dell'esecuzione, o non può essere eseguito oltre secondo la legge di quello stato.

- (2) se le accuse contro la persona d'interesse sono state respinte in Danimarca può essere estradato solo se le condizioni nella legge sull'amministrazione della giustizia riguardante la revisione della decisione di respingere le accuse sono accolte. In più, l'extradizione può essere rifiutata se le accuse sono state emesse e le condizioni per la rivedere la decisione di emettere le accuse non sono accolte.
- (3) L'extradizione per il procedimento può essere rifiutato se i procedimenti legali istituiti in Danimarca contro la persona interessata per l'atto per cui è in atto l'extradizione e il procedimento legale, dalla ragione della natura dell'atto, la relazione della persona con la Danimarca e le circostanze in genere, indicano che i procedimenti verranno svolti in Danimarca.

10e. l'extradizione per un atto criminale entro la giurisdizione delle autorità penali Danesi, può essere rifiutata se la responsabilità della pena o l'accesso ad eseguire la pena per l'atto della persona sia caduto in prescrizione per la legge Danese.

10f. (1) una persona non verrà estradata se l'atto in questione è stato messo in atto, interamente o in parte, in Danimarca e non è perseguibile dalla legge danese.

(2) l'extradizione può essere rifiutata se l'atto in questione è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato Membro richiedente e un atto corrispondente, se messo in atto fuori dal territorio danese, non rientra nella giurisdizione penale danese.

10g. (1) una persona può essere estradata in relazione all'esecuzione di un giudizio *in absentia* condannando una persona alla prigione o ad un ordine detentivo solo se l'ordine di comparizione al processo gli è stato imposto personalmente o se lui è stato diversamente informato del momento e luogo del processo.

(2) senza dubbio, essendo in essere le condizioni di cui al paragrafo 1, una persona che è stata condannata *in absentia* nello Stato Membro può essere estradata se può richiedere che il caso venga riaperto e può essere presente al nuovo processo.

10h. (1) una persona non sarà estradata se c'è pericolo che, dopo l'estradizione, sarà sottoposto a persecuzioni di grave natura concernenti la sua vita o libertà a causa delle sue origini, appartenenza ad uno specifico gruppo etnico, religioso o credo politico, o, in generale, per ragioni politiche.

(2) inoltre, una persona non verrà estradata se esiste il pericolo che, dopo l'estradizione soffrirà torture o altri trattamenti o punizioni disumane e degradanti.

10i. se, in circostanze speciali, avendo particolare riguardo dell'età della persona, salute o altre condizioni personali, si deve accettare che l'estradizione risulti incompatibile con questioni umanitarie, l'estradizione sarà posticipata fin quando non saranno più applicate le speciali condizioni per prevenire l'estradizione.

10j. (1) Previsioni della Sezione 10 saranno applicate *mutatis mutandis*.

(2) comunque, una persona estradata può essere ritenuto responsabile, senza l'autorizzazione del ministro della giustizia, per atti criminali commessi prima dell'extradizione diversi dall'atto per cui è stato estradato se il procedimento o esecuzione della sentenza non comprende privazione della libertà. Inoltre, l'extradato può essere ritenuto responsabile senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia se ha dato il suo consenso in maniera appropriata per un procedimento in tribunale nello Stato membro dove ha avuto luogo l'extradizione.

(3) Una persona estradata può successivamente essere estradata in un terzo Stato Membro senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia se, in connessione col consenso all'extradizione nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'extradizione, egli ha dato il suo consenso ad essere ritenuto responsabile e conseguentemente estradato in terzo Stato membro per altri atti criminali commessi prima dell'extradizione differenti da quelli per cui è stato estradato (vedi la seconda sentenza della Sezione 18c). una persona può inoltre essere ulteriormente estradata senza l'autorizzazione del Ministero della giustizia se ha dato il suo consenso in maniera appropriata per un procedimento in tribunale nello Stato membro dove ha avuto luogo l'extradizione.

10. il titolo del Capitolo 3 recita quanto segue:

“la procedura nei casi di estradizione in stati fuori dall’Unione Europea”.

11. nella sezione 11(1) “comunque vedi Capitolo 3°”, verrà cancellata.
12. Capitolo 3 recita quanto segue:

capitolo 3 a

18 a (1) un mandato d’arresto europeo deve, se formato sulla base dell’arresto e estradizione di una persona di uno Stato membro dell’Unione Europea, contenere particolari della persona richiesta, identità e nazionalità, il momento e il luogo in cui il reato è stato commesso, natura del reato e provvedimenti di rilievo della legge penale e informazione su qualsiasi decisione sia stata adottata sull’arresto e detenzione o qualsiasi altra sentenza sia stata pronunciata.

- (2) un mandato d’arresto europeo che è stato emesso in previsione di un estradizione per un procedimento indicherà anche l’accusa cui il reato è sottoposto secondo la legge dello Stato membro richiedente.
- (3) Un mandato d’arresto europeo che è stato emesso in previsione di un estradizione per un procedimento conterrà anche informazioni sulla pena o altre sanzioni imposte.

18b. (1) fin quando il Ministero della giustizia trova, sulla base delle informazioni contenute nel mandato d’arresto europeo stesso, che l’extradizione dovrebbe essere rifiutata, il mandato verrà inviato alla polizia nell’area dove risiede il ricercato. La polizia dovrà quindi

intraprendere le indagini necessarie a determinare quali che sono le condizioni per l'accoglimento dell'extradizione. Nell'indagine i provvedimenti del Libro 4 della Legge sull'amministrazione della Giustizia verrà applicata *mutatis mutandis*.

(2) per assistere le indagini e velocizzare l'extradizione, le procedure menzionate nella Legge sull'amministrazione della giustizia al Capitolo 69 sull'arresto e nel Capitolo 70 sulla detenzione preventiva saranno applicate nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso per un'offesa che può condurre all'extradizione secondo le regole di cui al Capitolo 2°. In aggiunta, le procedure menzionate nella legge sull'amministrazione della giustizia al Capitolo 72 sull'integrità fisica, Capitolo 73 sulle perquisizioni, Capitolo 74 sul sequestro e scoperta e Capitolo 75a su altre indagini saranno applicate allo stesso modo come nei casi concernenti i reati corrispondenti che sono perseguiti in Danimarca.

(3) I provvedimenti sulla designazione di un consulente legale nella Sezione 14 verranno applicati *mutatis mutandis*.

(4) Dopo la conclusione delle indagini di polizia di cui al paragrafo 1, la questione dell'extradizione verrà riferita al Ministero di Giustizia per la decisione. I provvedimenti nella sezione 15(2) e 16 verranno applicati *mutatis mutandis*.

18c. un ricercato può durante un'udienza, esprimere il suo consenso all'extradizione. In più, può dare il suo consenso all'udienza per essere ritenuto responsabile e successivamente estradato in un terzo

Stato Membro per atti criminali commessi prima dell'extradizione diversi da quelli per cui viene estradato. La corte fornirà una guida riguardo le conseguenze del consenso secondo questi provvedimenti.

18d. (1) la decisione del Ministero della Giustizia secondo la Sezione 18b(4) sarà presa al più presto possibile e in ogni caso entro 10 giorni della data quando il ricercato era detenuto in Danimarca o dava il suo consenso all'extradizione.

(2) se il Ministero decide di procedere con l'extradizione e riferiva il caso alla corte, secondo l'Articolo 16 (vedi anche la seconda sentenza dell'Articolo 18b(4)), la corte dovrà se possibile inviare un giudizio finale entro i 60 giorni della data in cui la persona era detenuta in Danimarca.

18e. (1) qualora la persona rinunci al diritto di riferire la decisione sull'extradizione alla corte, non sarà estradato prima della scadenza del tempo limite dei tre giorni specificato nella sezione 16 (vedi anche la seconda sentenza della Sezione 18b(4)). Se la decisione fa riferimento alla corte, egli non sarà estradato prima che la decisione sia stata considerata legale dalla delibera finale della corte.

(2) la persona sarà estradata il più presto possibile dopo 10 giorni seguendo la scadenza del tempo limite specificato nel paragrafo 1 (vedi, comunque, Sezione 10i).

(3) per garantire che la persona sia estradata le procedure specificate nella Legge sull'amministrazione della giustizia al Capitolo 69 sull'arresto e il Capitolo 70 sulla detenzione preventiva sarà applicabile. La

carcerazione e la detenzione che devono avere luogo in accordo con quelle previsioni saranno concluse se la persona non è stata estradata entro il tempo limite specificato nel paragrafo 2. senza dubbio in casi speciali la corte può estendere il tempo limite

18f. I beni che sono stati confiscati durante il caso possono, se così richiesto e soggetto ai diritti di una qualsiasi terza parte per l'autorità richiesta se essi costituiranno prova o avranno un ruolo nel reato.

13. nella Sezione 19 (1) “stato straniero” sarà rimpiazzato da “stato al di fuori dell’Unione europea”
14. Sezione 20(4) reciterà come segue:
 - (4)l’applicazione per l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 dallo stato al di fuori dell’Unione europea conterrà le informazioni specificate nella Sezione 11(1) e indicherà se il ricercato stia per avere la legalità di qualsiasi autorizzazione verificata dalla corte. Una domanda per l’autorizzazione per l’autorizzazione secondo il paragrafo 1 da uno Stato Membro dell’Unione europea conterrà le informazioni specificate nella Sezione 18a(1) – (3) e indicherà dove il ricercato disponga di avere la legalità o qualsiasi autorizzazione verificata dalla corte.
15. nella Sezione 21(1) “e Sezione 2a” sarà introdotta dopo “Sezione2”
16. nella Sezione 21 il seguente nuovo paragrafo sarà introdotto dopo il paragrafo 1:

(2) in ogni caso, se la persona è estradata in un altro Stato Membro dell'Unione europea potrà essere emessa un'autorizzazione che preveda che l'informazione che è stata ricevuta riguardante identità e nazionalità, il momento e il luogo in cui il reato è stato commesso, natura del reato e provvedimenti di rilievo della legge penale e informazione su qualsiasi mandato d'arresto europeo sia stato emesso. Se la persona è estradata in un altro Stato Membro da uno stato al di fuori dell'Unione europea in aggiunta all'informazione specificata nella prima sentenza verrà inoltre specificato qualsiasi successiva estradizione sia stata effettuata.

Il presente paragrafo 2 sarà rinumerato paragrafo 3.

17. dopo la Sezione 21 verranno introdotti i seguenti provvedimenti:
- 21a.(1) una persona soggetta a ordine di detenzione in uno stato straniero e che è stata estradata in Danimarca in previsione di un procedimento lì, verrà, in base alla conclusione del procedimento, trasferita nello stato straniero dal quale è stata estradata. La persona verrà detenuta in custodia durante l'extradizione se non accordato il contrario con lo stato estradante.
- (2)La decisione circa la detenzione in custodia verrà presa dalla corte su richiesta della polizia. La custodia sarà soggetta ad un tempo limite, che potrà essere esteso. Il verdetto della corte verrà adottato sotto forma di ordine.
- (3) durante la custodia il ricercato sarà soggetto solo a quelle restrizioni necessarie per assicurare il proposito della custodia e

allinearsi all'ordine e alla sicurezza del posto dov'è detenuto. La persona può essere incarcerata in una prigione locale (vedi Sezione 770 (2) della Legge sull'amministrazione di giustizia).

Sezione 2

I seguenti emendamenti saranno introdotti nella Legge No27 del 3 Febbraio 1960 sull'extradizione di criminali in Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, come emendato dalla Legge No 251 del 12 Giugno 1975, Sezione 5 della Legge No 433 del 31 Maggio 2000 e Sezione 6 della Legge No 378 del 6 Giugno 2000:

1. Nella sezione 1 i seguenti provvedimenti saranno inseriti come paragrafo 2
- (2) Senza dubbio, la Legge non sarà applicata alle estradizioni da Danimarca, Finlandia e Svezia dove le regole speciali sull'extradizione fra Stati membri dell'Unione europea sono di scopi più ampi delle regole in questa Legge.

Sezione 3

Questa legge entrerà in vigore il 1 Gennaio 2004. verrà applicata in richiesta per un' estradizione fatta dopo la sua entrata in vigore.

Sezione 4

Questa legge non verrà applicata a Faro e alla Groenlandia ma può essere introdotta, interamente o in parte, soggetta alle estensioni richieste dalle speciali condizioni ottenute là.

Redatto a Palazzo Christianborg il 10 giugno 2003